



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 18 giugno 1977, n°39 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D. Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. del 03 aprile 2006, n°152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°333;
- VISTO l'art. 32 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011;
- VISTA la Circolare 27 luglio 2011 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19.07.2012 con il quale è stato conferito al Dott. Marco Lupo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n°6 con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n° 12 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il Decreto dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21 marzo 2013 con il quale sono state emanate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40 L.R. n° 27/86 ed art. 124 del D. Lgs. n° 152/06 ess.mm.ii.). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii.*";
- VISTO il D.D.S. n°97 del 22.04.2008, con il quale l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha concesso con prescrizioni al Comune di Ucria (ME), ai sensi e per gli



effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel torrente Lorisa, delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento a servizio della rete fognaria comunale;

VISTA la nota prot. n°4141 del 04.05.2011, con la quale il Comune di Ucria ha inoltrato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, per l'impianto di depurazione sito in C.da "Sotto Annunziata", a servizio della pubblica fognatura;

VISTA la nota prot. n°43536 del 23.09.2011, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto al Comune di Ucria la documentazione necessaria ai fini istruttori, documentazione parzialmente inviata dall'Ente in allegato alla nota prot. n° 3321 del 04.04.2012;

VISTA la nota prot. n°7399 del 25.02.2013, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha invitato il Comune di Ucria ad effettuare una specifica campagna di analisi del refluo con le modalità previste dall'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N° 152/06 e a trasmettere i relativi rapporti di prova unitamente a documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n° 40618 del 17.10.2013 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, accertato il mancato riscontro della superiore richiesta, ha inviato, con raccomandata a/r, al Comune di Ucria il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 bis della L.R. n° 10/91 e ss.mm.ii, ricevuto dall'Ente in data 21.10.2013;

VISTE le note prot. n° 9527 del 30.10.2013 e prot. n° 129 dell'08.01.2014 con le quali il Comune di Ucria ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con le superiori note unitamente ai rapporti di prova relativi ai campionamenti di refluo effettuati nei mesi ottobre – dicembre 2013;

VISTA la nota prot. n° 24058 del 18.06.2014 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato al Comune di Ucria di avere effettuato l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico e contestualmente ha invitato l'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.A. n° 353 del 21 marzo 2013 (G.U.R.S. del 21.06.2013 – Parte I n° 29), ad effettuare il versamento degli oneri di autorizzazione ed a trasmettere entro il termine di trenta giorni la relativa attestazione di pagamento;

VISTA la nota prot. n°6067 del 14.07.2014, con la quale il Comune di Ucria ha inviato la ricevuta di versamento degli oneri di autorizzazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.A. n° 353 del 21.03.2013;

VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Ucria, la quale forma parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:

- scheda tecnica;
- planimetria generale con indicazione dei collettori e dell'impianto di depurazione;
- pianta impianto di depurazione e schema idraulico - stato attuale (trasmessa con nota prot. n° 9527 del 30.10.2013);
- relazione tecnica descrittiva dell'impianto di depurazione;



- analisi refluo ing. – usc. i.d. (gen. - dic. 2011 / gen. - feb. 2012 / feb. 2013 / ott. - dic. 2013);
- relazione su interventi di consolidamento versante “Sotto Annunziata”;
- dichiarazione: stato dei luoghi interessati dallo scarico dell'impianto di depurazione invariato dal punto di vista geologico ed orografico, rispetto ai contenuti del soppresso P.A.R.F. ed alla precedente autorizzazione allo scarico, sottoscritta in data 29.10.2013 dal Responsabile dell'Area Tecnica.

VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n°33532 del 03.09.2014 con il quale il competente Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio al Comune di Ucria (ME) dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Lorisa, affluente del torrente Praculla, del refluo depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in C.da “Sotto Annunziata”;

RITENUTO che occorre provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta a termini delle vigenti disposizioni,

Decreta

#### ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni è concessa al Comune di Ucria (ME), l'autorizzazione allo scarico nel torrente Lorisa, affluente del torrente Praculla, delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di trattamento sito in C.da “Sotto Annunziata”, a servizio della pubblica fognatura.

#### ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano del Comune di Ucria, potranno essere scaricate nel torrente Lorisa, affluente del torrente Praculla, con una portata nera media non superiore a 11,6 mc/h, (corrispondente al carico idraulico ed organico effettivamente trattato dall'impianto – 1.392 A. E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
  - Tab. 3 della L.R. n° 27/86;
  - Fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti dalla suddetta tabella, dovrà essere effettuato in ogni caso un trattamento appropriato che assicuri un abbattimento minimo del BOD<sub>5</sub> pari al 20% ed un abbattimento minimo dei SST pari al 50%.
2. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, dovrà adottare standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
3. l'impianto di depurazione potrà trattare esclusivamente acque reflue domestiche secondo la definizione dell'art. 74 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n° 152/06 o assimilate alle acque reflue domestiche, secondo le definizioni dell'art. 101 comma 7 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 27/86. Non potranno essere autorizzati scarichi in fognatura, di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche o assimilate;



4. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto i limiti di accettabilità di cui alla tab. 1 della L.R. n° 27/86, è onerato a ricercare gli scarichi che possano aver dato origine al superamento di tali limiti e a porre in essere quanto di propria competenza;
5. gli scaricatori di piena dovranno essere realizzati, qualora non lo fossero, in modo da smaltire la portata eccedente il valore calcolato da tre a cinque volte la portata del giorno di massimo consumo;
6. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico, nel caso in cui si prevede di accogliere nella pubblica fognatura o direttamente nel presidio depurativo, acque reflue industriali;
7. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di evitare che nell'area di immissione dei reflui depurati si possano innescare eventuali processi erosivi, accertando altresì, che a valle del punto di scarico non si determinino situazioni di pericolo o danni dovuti al deflusso delle acque o ad eventuali impaludamenti e/o ristagni per ostruzione accidentale o abusiva dell'alveo;
8. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
9. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;
10. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011), all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), dovranno essere realizzati, qualora non siano già in essere, appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo. L'impianto di depurazione deve altresì, essere dotato entro il termine di 180 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, di misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita, trascorsi i quali si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N° 152/06 ess.mm.ii.;
11. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
  - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore per i parametri di tab. 1 e tab. 3 della L.R. n° 27/86, con frequenza minima trimestrale;le copie di tali analisi devono essere trasmesse, con cadenza semestrale all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente e archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
12. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
13. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, sulla base di specifica disposizione della competente Autorità sanitaria. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo recettore, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo, protratta per lunghi periodi;

14. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di non interrompere il processo depurativo;
15. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
16. devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86;
17. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 11 SET 2014

IL DIRIGENTE DELL'U.O3  
(Ing. *Girolamo Campanella*)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. *G. Ingrassia Strano*)



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. *Marco Lupo*)